Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

pagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4,50 % sorteggiate nella 24ª estrazione del 25 maggio 1936-XIV e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per le forze idrauliche della Liguria, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 25 maggio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 5ª estrazione del 19 maggio 1936-XIV. — **Società anonima forze idrauliche Alto Cadore, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 19 maggio 1936-XIV. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Obbligazioni di seconda e seconda serie A sorteggiate nella 37ª estrazione del 25 maggio 1936-XIV. — Elenco delle obbligazioni di seconda e seconda serie A sorteggiate nelle prime 36 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 14 maggio. 1936-XIV. — **Società anonima Calzificio Carlo Doppieri, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1936-XIV. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1936-XIV. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 26 maggio 1936-XIV. — Elenco delle obbligazioni 6,50 % sorteggiate nelle prime sette estrazioni e non ancora presentate per il rimborso alla data del 22 maggio 1936-XIV.

ORDINI CAVALLERESCHI

REALE ORDINE CIVILE DI SAVOIA

Nomina di S. E. il Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro per l'educazione nazionale, a cavaliere del Reale Ordine civile di Savoia.

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il Capo del Governo, ha firmato il decreto di nomina a Cavaliere nel Reale Ordine civile di Savoia, di S. E. il Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro per l'educazione nazionale.

(2568)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1072.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga, fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga, fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1073.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia daziaria per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia daziaria per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1074.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, che consente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1075.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1076.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1077.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio istituto di numismatica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio istituto di numismatica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1078.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Senito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art 3. — Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4. — È autorizzata la erogazione a favore del comune di Napoli della somma di lire 200.000 per 12 anni quale contributo dello Stato per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'Azienda tramviaria.

Art. 5. — Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale in vigore al 30 giugno 1936, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 6. — Il Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzato ad acquistare uno stabile in Roma ed a provvedere alla relativa sistemazione come sede del Comando generale del Corpo.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio del Fondo suddetto le necessarie variazioni.

Art. 7. — Per l'acquisto e l'adattamento in Anzio di un fabbricato da adibire a scuola di tiro controaerei per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, è auorizzata la spesa di lire 2.000.000 da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze nella misura di lire 650.000 nell'esercizio finanziario 1935-36 e di lire 1.350.000 negli esercizi finanziari successivi.

Art. 8. — I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sui capitoli del bilancio del Ministero delle finanze relativi ai servizi del Ministero per la stampa e la propaganda saranno, con decreti del Ministro per le finanze, trasferiti a corrispondenti capitoli aggiunti dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 9. — È autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36 l'erogazione della somma di lire 125.000.000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quale contributo al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario.

Art. 10. — È approvata l'iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato, fra le spese complementari, per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio, della somma di lire 46 milioni, ivi compresi i 20 milioni di cui all'articolo seguente.

Art. 11. — Per l'esercizio 1935-36 il versamento dell'assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato è sospeso, e l'importo di lire 20 milioni, costituente l'assegno stesso, è invece compreso tra le spese complementari quale parte dell'assegno per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio.

Art. 12. — La sovvenzione per colmare il disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato, iscritta al cap. n. 298 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio 1935-36 è ridotta da lire 900 milioni a lire 350 milioni.

Qualora le entrate e le spese accertate dessero per risultato un disavanzo inferiore all'indicata somma di lire 350 milioni, la differenza sarà trattenuta dall'Amministrazione ferroviaria e portata in aumento all'assegno per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti, di cui ai due articoli precedenti, nonchè all'assegnazione per rinnovamento del materiale rotabile.

Art. 13. — L'utile netto che nell'esercizio 1935-36 e nei successivi fino al 1939-40 risulterà dalla gestione del Monopolio per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, istituito col decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, verrà attribuito alla parte straordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato per essere utilizzato in spese di miglioramento al materiale rotabile e principalmente in quelle per l'estensione del freno continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 14. — Fino a quando non sarà provveduto alla formazione del bilancio dell'Africa Orientale Italiana le spese occorrenti per il Governo generale e per i Governi dell'Ahmara e del territorio di Addis Abeba faranno carico ad appositi articoli del bilancio dell'Eritrea e quelle per i Governi di Harrar e dei Galla e Sidama ad appositi articoli del bilancio della Somalia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 86. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento*:

Cap. n. 65 — Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, ecc. sulle ferrovie dello Stato	L.	500.000 —
Cap. n. 66 — Tasse sul prodotto del movimento, ecc. sulle ferrovie dello Stato	»	2.300.000 —
Cap. n. 139 — Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi, ecc. . . .	»	80.000 —
Cap. n. 145 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	51.813,11

Cap. n. 169 — Tassa progressiva per gli oggetti di antichità, ecc. . . . . L. 192.838,46

Cap. n. 189 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri . . . . » 314.750,20

Cap. n. 211 — Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . » 80.000 —

Cap. n. 265 — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, ecc. . » 391.000 —

Cap. n. 278-*ter* — Controvalore di monete e medaglie d'oro, ecc. offerti da enti, ecc. all'Erario . . » 10.000.000 —

Cap. n. 278-*quater* — Ricupero delle somme erogate per la requisizione delle lane, ecc. . . . » 30.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 43.910.401,77

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 116 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi, ecc. . . . . L. 5.500.000

Cap. n. 167 — Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro, ecc. . . . . » 1.400.000

Cap. n. 310 — Rimborso dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per l'ammortamento dei mutui contratti, ecc. . . . . . » 1.400.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 8.300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione . . . . L. 28.000.000

Cap. n. 19 — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . » 810.000

Cap. n. 36 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 200.000

Cap. n. 37 — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . » 40.000

Cap. n. 39 — Assegni agli addetti ai Gabinetti, ecc. (Stampa e Propaganda) . . . . » 20.000

Cap. n. 41 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Stampa e Propaganda) . . . » 25.000

Cap. n. 44 — Fitto, ecc. dei locali, ecc. (Stampa e Propaganda) . . . . » 425.000

Cap. n. 46 — Biblioteca, ecc. (Stampa e Propaganda) . . . . » 15.000

Cap. n. 47 — Spese per la propaganda (Stampa e Propaganda) . . . . » 600.000

Cap. n. 50-*sexies* — Contributi a favore dell'E.N.I.T. (Stampa e Propaganda) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 52 — Indennità di missione, ecc. al personale addetto al servizio speciale riservato, ecc. . . » 10.000

Cap. n. 53 — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 40.000

Cap. n. 54 — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato . . . . » 1.000

Cap. n. 55 — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 76 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 2.200.000

Cap. n. 79 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 255.000

Cap. n. 82 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 445.000

Cap. n. 106-*quater* — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute) . . . . » 87.100

Cap. n. 117 — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 134 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 314.900

Cap. n. 135 — Indennità per missioni, ecc. (Amministrazione finanziaria) . . . . » 100.000

Cap. n. 141 — Spese casuali . . . . » 65.000

Cap. n. 142 — Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale, ecc. . » 700.000

Cap. n. 169 — Indennità di viaggio, ecc. (Amministrazione delle tasse sugli affari) . . . . . » 300.000

Cap. n. 175 — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada fino a totale copertura dell'introito previsto per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35 (art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 167) . . . . » 71.000.000

Cap. n. 184 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 192 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 196 — Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. Canali Cavour . . . . . . » 250.000

Cap. n. 205 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 1.120.000

Cap. n. 206-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la stampa dei brevetti industriali . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 246 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 247 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'Azienda tramviaria (1ª delle dodici rate) . . . . » 200.000

Cap. n. 271-*ter* — Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti, ecc. . . . . » 105.000

Cap. n. 286 — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . . » 2.580.000

Cap. n. 287 — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . . » 1.420.000

Cap. n. 289 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ecc. . . . . . » 15.000

Cap. n. 298-*bis* (di nuova istituzione) — Erogazione a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quale contributo al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario . . . . » 125.000.000

Cap. n. 304 — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 316-*ter* — Spese per il funzionamento della Commissione per la revisione delle norme sulla condotta della guerra, ecc. . . . . » 11.800

Cap. n. 321-*bis* (di nuova istituzione) — Spesa per l'acquisto e l'adattamento in Anzio di un fabbricato da adibire a scuola di tiro controaerei per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1ª rata) . . » 650.000

Cap. n. 325 — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 18.000

Cap. n. 329 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 375 — Quote di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli, ecc. . . » 16.200.000

Cap. n. 419 (aggiunto, in conto competenza) — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano, ecc. . . . . » 500

Cap. n. 426 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . » 2.060.000

Cap. n. 436 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Spese per rimborso di buoni poliennali rimessi in circolazione in seguito ad alterazioni, per interessi ed oneri relativi . . . » 1.000.000

Cap. n. 475 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane e imposte indirette . . . . » 100.000

Cap. n. 483 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti

dall'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, ecc. . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 493 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36 . . . . . » 210.000

Totale degli aumenti . . . L. 273.138.300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc. . . . . L. 33.700.000

Cap. n. 50-*quater* — Rimborso alle ditte fornitrici della differenza di prezzo della benzina, ecc. . . . » 2.085.000

Cap. n. 76-*bis* — Spese per l'impianto dei campi di tiro a segno nazionale, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 106-*ter* — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute) . . . . » 40.000

Cap. n. 174 — Premi a funzionari, ecc. per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, ecc. » 30.000

Cap. n. 183 — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, ecc. » 71.000.000

Cap. n. 185 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 186 — Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, ecc. » 90.000

Cap. n. 206 (modificata la denominazione) — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'Officina carte-valori . . . . . . » 300.000

Cap. n. 251 — Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale, ecc. . . . . » 12.000

Cap. n. 264 — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 298 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato » 550.000.000

Cap. n. 320 — Retribuzioni e indennità, ecc. al personale straordinario, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 330 — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 355 — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali, ecc. incaricati dell'accertamento, ecc. dei danni di guerra, ecc. » 250.000

Cap. n. 391 — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . . » 4.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 659.771.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali . . . . L. 15.000 —

Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 11.000 —

Cap. n. 9 — Premi di operosità o di rendimento al personale, ecc. . . . . » 5.000 —

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 42 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . » 555.000 —

Cap. n. 43 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . » 9.000.000 —

Cap. n. 44 — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 55 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 56 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36 . . . . . » 144.731,90

Totale degli aumenti . . . L. 10.060.731,90

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. . . . . . L. 5.000

Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . » 31.000

Cap. n. 34 — Spese diverse inerenti a servizi speciali, ecc. . . . . » 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 41.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni . . . L. 10.000

Cap. n. 5 — Tipografia riservata . . . . » 20.000

Cap. n. 8 — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 13 — Premi di operosità agli impiegati, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 18 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 5.000

Cap. n. 21 — Spese per materiali sanitari, ecc. . » 50.000

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 39 — Spese, ecc. per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 3.871.000

Cap. n. 40 — Contributo dello Stato alla « Fondazione nazionale Figli del Littorio », ecc. . . . » 1.870.000

Cap. n. 59 — Retribuzione al personale avventizio del Ministero, ecc. . . . . » 35.700

Cap. n. 66 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 3.865.000

Cap. n. 78 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la costruzione e l'arredamento di un edificio da adibirsi a sede della Regia rappresentanza ad Ankara (ultima delle due annualità) . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 100 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione, nel bacino del Mediterraneo, di scuole per gli italiani all'estero . . . . » 70.000

Totale degli aumenti . . . L. 18.326.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 63 — Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali, ecc. . L. 20.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 9 — Spese per i telegrammi di Stato . » 350.000

Cap. n. 19 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc. . . . . » 85.000

Totale . . . L. 465.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . . » 290.000 —

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc. . . . . » 7.000 —

Cap. n. 19 — Spese di ufficio, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . » 900.000 —

Cap. n. 21 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 29 — Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 30 — Indennità alle Commissioni per gli esami delle scuole elementari, ecc. . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 34 — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. » 80.000 —

Cap. n. 35 — Visite medico-fiscali ai maestri elementari . . . . » 20.000 —

Cap. n. 48 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . » 5.000.000 —

Cap. n. 77 — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . L. 1.200.000 —

Cap. n. 79 — Regi istituti tecnici, ecc. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . » 250.000 —

Cap. n. 88 — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . . . . » 753.780 —

Cap. n. 99 — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 21.600 —

Cap. n. 120 — Indennità alle Commissioni per gli esami di ammissione, ecc. negli Istituti di istruzione artistica . . . . » 5.000 —

Cap. n. 121 — Accademie di belle arti e Licei artistici, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 124 — Assegni, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti, ecc. . . . . . » 110.000 —

Cap. n. 132 — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 136 — Soprintendenze alle antichità, ecc. » 192.838,46

Cap. n. 172 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 52.169 —

Totale degli aumenti . . . L. 9.822.387,46

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Indennità di missione agli insegnanti di Religione, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 45 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 50 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . . . . » 40.000

Cap. n. 51 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 85.000

Cap. n. 90-*bis* — Contributi per il mantenimento di corsi inferiori completi dei Regi istituti tecnici nautici . . . . » 188.000

Cap. n. 97 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . . . » 2.000

Cap. n. 98 — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori di istruzione commerciale, ecc. . . » 10.000

Cap. n. 108 — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. . » 10.000

Cap. n. 111 — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 122 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc. . . » 395.000

Cap. n. 143 — Spese per fitti di locali, ecc. (Antichità e belle arti) . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.085.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 12 — Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 13 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 12.000 —

Cap n. 25 — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . » 1.111.024,58

Cap. n. 46 — Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 53 — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 56 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . . » 1.900.000 —

Cap. n. 63 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo, ecc. . . . . . . » 125.000 —

Cap. n. 74 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 75 — Spese per i confinati di polizia, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 79 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 8.000.000 —

Cap. n. 118 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la beneficenza pubblica, ecc. . . . . » 588.542,85

Totale degli aumenti . . . . L. 14.496.567,43

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e terapeutico per il cancro, ecc. . . . . L. 15.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 15.000 —

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . . » 15.000 —

Cap. n. 38 — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici (Italia settentrionale) . . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 44 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale) . . . . » 400.000 —

Cap. n. 85 — (Modificata la denominazione) Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . . » 230.000 —

Cap. n. 99 — Acquedotti, ecc. (Italia settentrionale) . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 111 — Edilizia scolastica (Italia centrale) » 2.000.000 —

Cap. n. 128 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Catanzaro . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 130 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . » 835.700 —

Cap. n. 132 — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari, ecc. . . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 148 — Opere stradali (annualità) (Italia centrale) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 154 — Opere stradali (annualità) (Italia meridionale) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 156 — Opere marittime (annualità) (Italia meridionale) . . . . » 1.500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 12.095.700 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. L. 15.000 —

Cap. n. 45 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia centrale) . . . . » 400.000 —

Cap. n. 49 — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici (Italia centrale) . . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 70-*bis* — Spese di carattere ordinario per la escavazione di porti, ecc. . . . . . . » 15.000 —

Cap. n. 77 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale, ecc. » 571.000 —

Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 105 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 134 — Personale di ruolo, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . » 150.000 —

Cap. n. 143 — Opere idrauliche (annualità) (Italia settentrionale) . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 144 — Opere marittime (annualità) (Italia settentrionale) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145 — Opere edilizie (annualità) (Italia settentrionale) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 150 — Opere marittime (annualità) (Italia centrale) . . . . » 500.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 10.751.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 15.000

Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc. . . . » 15.000

Cap. n. 15-*bis* — Spese per il servizio di copiatura . . . . » 5.000

Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc. L. 25.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di porto . . » 50.000
Cap. n. 44 — Personale, ecc., comandato a prestare servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, ecc. . . . . » 110.000
Cap. n. 47 — Indennità di trasferta, ecc. (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) . » 100.000
Cap. n. 78 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 81 — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) . . . . » 1.833.000

Totale degli aumenti . . . . L. 2.208.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, ecc., per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . » 243.000
Cap. n. 34 — Stipendi, ecc., agli ufficiali, ecc. della Milizia portuaria, ecc. . . . . . . » 4.650
Cap. n. 67 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . . » 153.000
Cap. n. 68 — Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . . » 210.000
Cap. n. 84 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 710.650

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Indennità di missione, ecc. . . L. 30.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . . . » 65.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 33 — Servizi di Stato maggiore, ecc. . » 500.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 2.000
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 66-*bis* — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la requisizione delle lane, ecc. . . . . » 30.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 38.967.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc. . . . . L. 1.465.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 2.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc. . . . . . . » 700.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.167.000

MINISTERO DELLA MARINA.

In diminuzione:

Cap. n. 29 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . L. 200.000
Cap. n. 30 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . » 270.000
Cap. n. 78 — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc. . . . . . . » 835.700

Totale . . . L. 1.305.700

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . » 390.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 30.000
Cap. n. 22 — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc. . . . . » 1.750.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 26 — Spese per i carabinieri Reali, ecc. » 30.000
Cap. n. 37 — Personale lavorante - Paghe, ecc. . » 1.150.000
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.650.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione, ecc. . . L. 1.489.500
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . » 2.990.000
Cap. n. 38 — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 43 — Personale degli aeroporti civili, ecc. » 382.500
Cap. n. 49 — Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio . . . . » 130.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.242.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 21 — Contributi ad Enti od uffici internazionali, ecc. . . . . » 13.000 —
Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . . . » 51.813,11
Cap. n. 145 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale nell'interesse delle colonie . . . . » 550.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 714.813,11

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Spese di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, ecc. . . . L. 15.000
Cap. n. 28 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 34 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie, ecc. . . . . . . » 13.000
Cap. n. 35 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 42 — Spese diverse, ecc. per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . » 25.000
Cap. n. 44 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 61 — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 66 — Indennità, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . . » 25.000
Cap. n. 67 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. » 10.000
Cap. n. 86 — Concorso dello Stato, ecc. per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 92 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi . . . . » 70.000
Cap. n. 114 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 263.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità, assegni, ecc. . . . L. 25.000
Cap. n. 19 — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . . . . » 35.000

Cap. n. 20 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale Serico, ecc. . L. 100.000
Cap. n. 22 — Contributi ad Unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale, ecc. . » 6.600
Cap. n. 27 — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc. . . . . . . » 25.000
Cap. n. 46 — Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc. . . . . » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 206.600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . L. 35.000
Cap. n. 21 — Spese di mano d'opera, ecc. per l'Ufficio della proprietà intellettuale, ecc. . . . . » 6.600
Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc. . . . . . » 15.000
Cap. n. 62 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, ecc. . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 106.600

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 89 — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . L. 3.000.000
Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . » 4.000.000
Cap. n. 102 — Opere idrauliche (Italia centrale) . » 3.000.000
Cap. n. 105 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 6.000.000
Cap. n. 144 — Opere marittime (annualità) (Italia settentrionale) . . . . » 500.000
Cap. n. 145 — Opere edilizie (annualità) (Italia settentrionale) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 150 — Opere marittime (annualità) (Italia centrale) . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 18.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 99 — Acquedotti, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 103 — Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. (Italia centrale) . . . . » 5.650.000
Cap. n. 111 — Edilizia scolastica (Italia centrale) . » 4.000.000
Cap. n. 115 — Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. (Italia meridionale) . . . . » 350.000
Cap. n. 132 — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 148 — Opere stradali (annualità) (Italia centrale) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 154 — Opere stradali (annualità) (Italia meridionale) . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 18.000.000

Visto, d'ordine, di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1935-36.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 8.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 8.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 100.000

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, missioni, ecc. . . . . L. 5.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste. . . . . L. 5.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Entrata.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere dallo Stato per integrare il minore introito previsto per tasse di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli, in confronto dello stanziamento, inscritto, per tale titolo, nello stato di previsione dell'esercizio 1934-35 (R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 167) . . . . . . L. 71.000.000
Cap. n. 16 — Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie . . . » 1.000.000
Cap. n. 20-*bis* — Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento (autocamionale Genova-Valle del Po) . . . . » 150.000

Totale degli aumenti . . . L. 72.150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Tassa di circolazione, ecc. . . . L. 71.000.000

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro . . . . L. 75.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 8 — Sussidi agli impiegati, ecc. . . » 180.000
Cap. n. 9 — Retribuzioni, ecc. ai capi cantonieri, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 12 — Sussidi al personale in servizio, ecc. (Milizia nazionale della strada) . . . . . . » 20.000
Cap. n. 17 — Manutenzione e riparazione di locali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 23 — Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 24 — Spese di liti, ecc. . . . . . » 30.000
Cap. n. 25 — Spese casuali . . . . . . » 20.000
Cap. n. 27 — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 33 — Retribuzione al personale giornaliero, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 36 — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada . . . . » 80.000
Cap. n. 37 — Riparazioni straordinarie, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 46-*bis* — Lavori (Autocamionale Genova-Valle del Po) . . . . » 120.000
Cap. n. 46-*quinquies* — Spese generali di esercizio (Autocamionale Genova-Valle del Po) . . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.525.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato . . . . . . L. 35.000
Cap. n. 10 — Stipendi, ecc. (Milizia nazionale della strada) . . . . » 100.000

Cap. n. 47 — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali . . . . L. 1.240.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.375.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta - lettere, ecc. . . . . L. 14.500.000

Cap. n. 18 — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.270.000

Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 17.770.000

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . . . . . L. 650.000

Cap. n. 12 — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . » 15.000

Cap. n. 19 — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc. . . . . » 310.000

Cap. n. 20 — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico, ecc. . . . . » 68.220

Cap. n. 24 — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . » 50.000

Cap. n. 36 — Spese per il trasporto degli effetti postali, ecc. . . . . » 7.500.000

Cap. n. 44 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 51 — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 72 — Spese di illuminazione, forza motrice, ecc. . . . . » 460.000

Cap. n. 82 — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . » 1.270.000

Cap. n. 84 — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 91 — Fitti per locali provvisori, ecc. . . » 25.000

Cap. n. 92 — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 170.000

Cap. n. 100 — Versamento a costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 19.618.220

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi ecc. . L. 310.000

Cap. n. 6 — Compensi per incarichi, ecc. . . . » 15.000

Cap. n. 22 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 27 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 300.000

Cap. n. 30 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc. . » 250.000

Cap. n. 38 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . . » 18.220

Cap. n. 78 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 79 — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 90 — Fitti di locali di proprietà privata . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.848.220

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 400.000

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premio al personale di commutazione, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 19 — Interessi sui mutui concessi alle provincie, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 22 — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc. . » 700.000

Totale degli aumenti . . . L. 840.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 8 — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 23 — Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. . . . . . » 300.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 440.000

7. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Entrata.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina . . . . L. 560.000.000

Cap. n. 4 — Telegrammi privati . . . . . . » 200.000

Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio di binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . » 2.500.000

Cap. n. 10 — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . » 2.500.000

Cap. n. 12 — Ricuperi dei servizi . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti . . . . » 3.000.000

Cap. n. 15 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . » 1.200.000

Cap. n. 33 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . » 122.600.000

A) Lavori patrimoniali . . . L. 46.000.000

4 (modificata la denominazione) — Contributo della parte ordinaria per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli 51-69 e 71 della spesa) L. 46.000.000

D) Materiale rotabile e navi traghetto . . . . » 76.600.000

1 — Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli numeri 50, 66 e 67 della spesa) L. 76.600.000

Cap. n. 48 — Entrate diverse (gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.200.000

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati, dovuto ad eventi straordinari (gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 125.000.000

Cap. n. 52 — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi (gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.400.000

Cap. n. 67 — Interessi sul Fondo dell'Opera (Opera di previdenza a favore del personale) . . . » 550.000

Cap. n. 70 — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . » 1.602.000

Cap. n. 84 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 123 della spesa) . . . . » 2.800.000

A) Tasse erariali . . . . . L. 2.300.000

B) Tassa di bollo . . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 827.552.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 5 — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . » 500.000

Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori . . » 2.000.000

Cap. n. 17 — Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . . . » 1.900.000

Cap. n. 18 — Canone a carico del « Dopolavoro ferroviario » per la sede di Roma, ecc. . . . . . » 100.000

Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . . . » 7.000.000

Cap. n. 24 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . L. 550.000.000
Cap. n. 47 — Ritenute al personale (gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.800.000
Cap. n. 49 (modificata la denominazione) — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 112.000.000
Cap. n. 60 — Affitti delle case (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . » 500.000
Cap. n. 61 — Proventi e ricuperi diversi (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 62 — Prelevamenti dal Fondo di riserva (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . » 1.600.000
Cap. n. 69 — Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . » 400.000

Totale delle diminuzioni . . L. 681.300.000

c) *di nuova istituzione*:
Cap. n. 59-*bis* — Ricavi patrimoniali (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . . . . . . *per memoria*

Spesa.

a) *In aumento*:
Cap. n. 1 — Personale (Servizi della Direzione generale) . . . . L. 500.000
Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) . . » 300.000
Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 300.000
Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizi - Materiale a trazione) . . . . » 25.800.000

A) Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10 B-1 . . . . . . L. 11.500.000
B) Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10 C-1) . . . . . . » 5.000.000
C) Locomozione con carburanti (capitolo 10 D-1) . . . . » 800.000
D) Diverse . . . . » 8.500.000

Locomozione a vapore (cap. 10 D-2) . . . . L. 5.000.000
Locomozione elettrica (capitolo 10 C-2) . . . . . » 200.000
Locomozione con carburanti (cap. 10 D-2) . . . » 200.000
Locomozione a vapore ed elettrica . . . . . . » 3.100.000
pulizia ed untura veicoli (cap. 10 E-1) L. 1.800.000
spese diverse (capitolo 10 E-2) . . . L. 1.300.000

Cap. n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . L. 3.000.000
Cap. n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . » 200.000
Cap. n. 19 — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . » 300.000
Cap. n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . . . » 1.100.000
Cap. n. 23 — Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . » 130.000
Cap. n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . » 700.000
Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al personale. . » 250.000
Cap. n. 30 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse » 700.000

B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici . . . L. 700.000

Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . . » 1.600.000
Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . . . » 600.000
Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . » 300.000
Cap. n. 44 — Spese diverse . . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile ecc. . . . . » 76.600.000
Cap n. 51 (modificata la denominazione) — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti . . . . » 46.000.000
Cap. n. 59 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 66 — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto, ecc. . . . . L. 76.600.000
Cap. n. 69 (modificata la denominazione) — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto stabili . . . » 44.000.000
Cap. n. 71 — Miglioramenti alle linee ed agli impianti, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 84 — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 10.200.000
Cap. n. 85 — Indennità per caro-viveri (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . . . » 3.600.000
Cap. n. 96 — Imposte e sovrimposte (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . . » 300.000
Cap. n. 102 — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . » 170.000

A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni, ecc. . . . L. 100.000
B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte, ecc. . . . . . » 70.000

Cap n. 105 — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . » 5.700.000
Cap. n. 123 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . » 2.800.000

A) Tasse erariali . . . . L. 2.300.000
B) Tassa di bollo . . . . » 500.000

Totale degli aumenti. . . L. 311.250.000

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento) . . . . L. 500.000
Cap. n. 8 — Indennizzi per perdita, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte (Servizio Commerciale e del Traffico) . . . . » 500.000
Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 6.500.000
Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 21 — Contributo al Fondo pensioni e sussidi ecc. . . . . » 112.000.000
Cap. n. 33 — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino . » 300.000
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . » 1.000.000
Cap. n. 43 — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori » 2.000.000
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . » 500.000
Cap. n. 46 — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri, ecc. . . . . . » 1.300.000
Cap. n. 47 — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 53 — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . » 6.900.000
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc. . . . » 1.400.000
Cap. n. 56 — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 95 — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . » 1.800.000
Cap. n. 97 — Spese di amministrazione, custodi e diverse (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) » 550.000
Cap. n. 98 — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . » 350.000
Cap. n. 99 — Manutenzione ordinaria (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 100 — Manutenzione straordinaria (Gestione delle case economiche pei ferrovieri) . . . . » 170.000
Cap. n. 109 — Avanzo della gestione (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . . » 3.948.000

Totale delle diminuzioni. . . L. 164.998.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1079.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, nonchè per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 623 e 589; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13 giugno 1935, n. 1011; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 87. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 67 — Personale del Commissariato per le migrazioni interne - Stipendi, ecc.	»	260
Cap. n. 74 — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.)	»	1.430.000
Cap. n. 132 — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 150 — Pensioni ordinarie	»	21.000.000
Cap. n. 155 — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 191 — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 202 — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	700.000
Cap. n. 222 — Stipendi, ecc., premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, ecc.	»	7.850.000
Cap. n. 241 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 343 — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	36.885.260

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 91 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	L.	100.000
Cap. n. 107 — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi, ecc. (Ministero)	»	1.000.000
Cap. n. 112 — Personale di concetto, ecc. - Stipendi, ecc. (Ragionerie delle Amministrazioni centrali)	»	500.000
Cap. n. 113 — Personale di ragioneria, ecc. - Stipendi, ecc. (Ragioneria delle Intendenze di finanza)	»	900.000
Cap. n. 151 — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	5.500.000
Cap. n. 172 — Restituzioni e rimborsi (tasse)	»	3.000.000
Cap. n. 258 — Vincite al lotto	»	17.500.000
Cap. n. 317 — Indennità temporanea mensile, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	5.000
Cap. n. 323 — Indennità temporanea mensile, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 344 — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 353 — Indennità temporanea mensile, ecc. (Pensioni di guerra)	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	30.615.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	8.500.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	220.000
Cap. n. 3 — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici, ecc.	»	90.000
Cap. n. 24 — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc.	»	450.000
Cap. n. 26 — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	1.500.000
Cap. n. 28 — Indennità agli ufficiali consolari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc.	»	25.000
Totale degli aumenti	L.	2.335.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari, ecc.	L.	13.500
Cap. n. 41 — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	25.000
Totale delle diminuzioni	L.	38.500

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc.	L.	360.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie	L.	12.500.000
Cap. n. 90 — Personale dei Regi istituti tecnici nautici - Stipendi, ecc.	»	188.000
Cap. 150 — Indennità mensile al personale straordinario, ecc.	»	1.200.000
Totale degli aumenti	L.	13.888.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	220.000
Cap. n. 18 — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 74 — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 107 — Biblioteche governative, ecc. - Stipendi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 119 — Sopraintendenze all'arte medioevale, ecc. - Stipendi, ecc.	»	121.600
Cap. n. 151 — Indennità di caroviveri al personale salariato	»	12.769
Totale delle diminuzioni	L.	1.934.369

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 24 — Pensioni ordinarie	»	5.300.000
Totale degli aumenti	L.	5.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 55 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	L.	2.561.870

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie	»	40.000.000
Cap. n. 46 — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 60 — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc.	»	460.000
Totale degli aumenti	L.	41.260.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi, ecc.	L.	4.720.000
Cap. n. 61 — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.220.000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 21 — Personale subalterno ordinario, ecc. Stipendi, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 28 — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina, ecc.	»	350.000
Cap. n. 34 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	100.000
Totale	L.	550.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 17 — Pensioni ai personali civili e militari	L.	500.000
Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.600.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	3.300.000
Totale degli aumenti	L.	6.400.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 48 — Indennità temporanea di caroviveri al personale, ecc.	»	428.000
Totale delle diminuzioni	L.	728.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In diminuzione:

Cap. n. 2 — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	L.	63.930
Cap. n. 50 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale, ecc.	»	1.540.000
Cap. n. 54 — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	150.000
Cap. n. 110 — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	»	30.000
Totale	L.	1.783.930

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie	L.	500.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. **1080**.
Varianti all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il 3° e 4° comma dell'art. 9 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina e sue successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
« Dal Comando dell'Arsenale di La Spezia dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:
Direzione delle costruzioni navali e meccaniche;
Direzione delle armi e armamenti navali;
Direzione del munizionamento;
Direzione delle armi subacquee.
« Dal Comando dell'Arsenale di Taranto dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:
Direzione delle costruzioni navali e meccaniche;
Direzione delle armi e armamenti navali;
Sottodirezione del munizionamento;
Sottodirezione delle armi subacquee ».

Art. 2. — Nella tabella *A* annessa al su citato Regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
1ª *Variante*. — Nella parte della colonna relativa agli arsenali, basi ed altri stabilimenti di lavoro che riguarda il Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno, modificare: « Direzione torpedini e munizionamento » in « Direzione munizionamento » e aggiungere sotto: « Direzione armi subacquee ».
2ª *Variante*. — Nella parte della colonna relativa agli arsenali, basi ed altri stabilimenti di lavoro che riguarda il Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Jonio e Basso Adriatico, modificare: « Sottodirezione torpedini e munizionamento » in « Sottodirezione munizionamento » e aggiungere sotto: « Sottodirezione armi subacquee ».

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. **1081**.
Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Genova, Imperia e Savona per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Genova dei contributi da consolidare per gli ex-Corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Genova, Imperia e Savona, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, nu-

mero 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 80. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE	
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930 31 dicembre 1931
	I. — Provincia di GENOVA.		
1	Recco	3.000 —	4.500 —
2	Santa Margherita Ligure	7.219 —	10.828,50
	TOTALI	10.219 —	15.328,50
	II. — Provincia d'IMPERIA.		
1	Pieve di Teco	800 —	1.200 —
2	Ventimiglia	1.800 —	2.700 —
	TOTALI	2.600 —	3.900 —
	III. — Provincia di SAVONA.		
1	Albenga	8.824 —	13.236 —
2	Finale Ligure	10.012,70	15.019,05
	TOTALI	18.836,70	28.255,05

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 1082.
Autorizzazione alla Regia scuola d'arte « F. Faccio » di Castellamonte ad accettare una donazione.

N. 1082. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'arte « F. Faccio » di Castellamonte viene autorizzata ad accettare la donazione fatta a suo favore dal cav. Domenico Motto, di un capitale nominale di L. 6100 del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII dell'annuo interesse di L. 213,50, rappresentato dal certificato nominativo n. 321.788 intestato al donante.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1083.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Montesarchio (Benevento) ad accettare un legato.

N. 1083. R. decreto 7 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad accettare il legato di L. 3000 (per dieci anni consecutivi), disposto in suo favore dal defunto gr. uff. Angelo Supino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1084.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giovanni Laterano, in Milano.

N. 1084. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano, in data 7 maggio 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia di San Giovanni Laterano, presso la Chiesa di Santa Maria di Pompei, in Milano, piazza Bernini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1085.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa di Santa Maria di Piedigrotta dei Canonici Regolari Lateranensi, in Napoli.

N. 1085. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa di S. Maria di Piedigrotta dei Canonici Regolari Lateranensi, in Napoli, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della medesima, di immobili del complessivo approssimativo valore di L. 100.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1936-XIV.
Norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ai sensi dell'art. 110 del citato R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Decreta:

Art. 1. — Sono approvate le norme circa le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli, annesse al presente decreto.

Art. 2. — Le norme di cui all'articolo precedente avranno applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3. — Gli autoveicoli immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvisti di apparecchi di segnalazione visiva non del tutto conformi alle disposizioni di cui alle annesse norme nonchè gli spartineve ed i compressori stradali anche di nuova immatricolazione, possono seguitare a circolare senza che siano apportate ai loro impianti quelle modifiche che risultassero incompatibili con le caratteristiche costruttive del veicolo semprechè siano salvaguardate le finalità di sicurezza della circolazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma per gli autoveicoli immatricolati nel Regno, è accordata soltanto nel caso che sia riconosciuta ammissibile dai Circoli ferroviari di ispezione, previo controllo del veicolo e deve risultare da apposita annotazione da apporsi sul documento di circolazione.

Nessuna deroga è ammessa per il colore delle luci di segnalazione.

Art. 4. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente viene anche accordata al momento della visita e prova da parte del Circolo ferroviario d'ispezione agli autoveicoli nuovi già costruiti od in corso di costruzione, aventi le stesse caratteristiche di altri autoveicoli cui sia stata accordata l'autorizzazione anzidetta.

Art. 5. — L'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sarà punita con le ammende previste nell'art. 59 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.
Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

Norme circa le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli.

1. — *Generalità.*

Le presenti norme si applicano a tutti gli automobili di cui all'art. 54 delle norme per la tutela della strada e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, ai rimorchi trainati da automobili, ai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini circolanti sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate.

Per gli spartineve e per i compressori stradali l'applicazione delle norme presenti è obbligatoria solo in quanto sia riconosciuta compatibile con le loro particolarità costruttive dipendenti dal servizio che sono chiamati a disimpegnare.

2. — *Obbligo dell'impianto di illuminazione elettrica.*

Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea, e quelli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, debbono essere forniti di impianto di illuminazione elettrica.

Per gli autoveicoli non suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora è consentito l'impiego di sorgenti luminose di natura diversa da quella elettrica, a condizione che le segnalazioni di cui agli articoli che seguono, siano di intensità pari a quella prescritta per le sorgenti elettriche.

3. — *Luci di posizione.*

Le luci di posizione comprendono la segnalazione bianca anteriore e quella rossa posteriore.

a) Segnalazione anteriore.

Tutti gli automobili, nonchè i motofurgoncini a due ruote anteriori, debbono essere provvisti di due fanali a luce bianca; i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori, debbono essere provvisti di un fanale a luce bianca situato anteriormente al tubo dello sterzo.

Sugli automobili i fanali debbono essere distanziati quanto più possibile, restando sempre compresi entro la sagoma del veicolo. In ogni caso la distanza dal limite laterale esterno della sagoma dell'automobile al punto più vicino della superficie luminosa del fanale non deve superare m. 0,40; in nessun caso però la distanza fra i due fanali può essere inferiore a m. 0,60, misurata fra i bordi luminosi affacciati.

Per gli autoveicoli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora i fanali debbono essere muniti di lampade elettriche d'intensità luminosa compresa fra 1 e 6 candele, o di potenza assorbita compresa fra 1 e 6 watt.

Quando per ragioni tecniche costruttive, limitatamente ai soli impianti a 24 wolt, occorra impiegare lampade di maggiore intensità, ciò è consentito purchè si usino appropriati dispositivi atti ad eliminare con sicurezza ogni possibilità di abbagliamento.

In ogni caso, se la lampadina è situata nel fuoco di un sistema ottico, questo deve essere disposto in modo che l'asse del fascio luminoso emesso incontri il terreno non più di 10 metri in avanti.

b) Segnalazione posteriore.

Tutti gli autoveicoli debbono essere provvisti di un fanale posteriore munito di lampada elettrica, o di altra sorgente luminosa per gli autoveicoli insuscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, adiacente alla targa di riconoscimento, e tale da illuminare quest'ultima con luce bianca in modo da renderne uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di 30 metri di distanza (art. 72 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, 7° capoverso), e proiettare luce rossa all'indietro d'intensità sufficiente perchè sia nettamente visibile alla distanza di almeno 100 metri.

Il fanale posteriore deve essere munito di vetro rosso di area non inferiore a 25 cmq. ed integrato da un dispositivo catarifrangente di colorazione rossa, avente superficie non minore di 20 cmq.

Preferibilmente il fanale posteriore e la targa di riconoscimento sono collocati sul lato sinistro dell'autoveicolo; ad ogni modo il dispositivo catarifrangente, se isolato, è collocato sul lato sinistro; in tal caso deve essere a forma circolare.

L'altezza dal suolo del fanale posteriore deve essere non minore di m. 0,40 e non maggiore di m. 1,20. Le stesse misure valgono per il dispositivo catarifrangente se isolato.

Ove all'automotrice sia accordato un rimorchio, il fanale posteriore è collocato sul rimorchio a termine del 4° capoverso dell'art. 59 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, ed è completato, nello stesso modo stabilito per gli automobili senza rimorchio, da un dispositivo catarifrangente rosso, di superficie non inferiore a 50 cmq. a forma di triangolo equilatero, con un vertice in alto.

4. — *Luci d'ingombro.*

Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico regolare di linea e quelli per i quali la larghezza della sagoma d'ingombro, tanto del veicolo motore quanto del veicolo eventualmente rimorchiato, superi m. 1,80, debbono essere provvisti di piccoli fanali sussidiari d'ingombro, muniti di lampade della stessa intensità luminosa di quella ammissibile per i fanali.

Tali fanali sussidiari d'ingombro sono disposti simmetricamente rispetto alla mezzeria del veicolo, prossimi il più possibile sia internamente sia esternamente ai limiti esterni della sagoma d'ingombro, a distanza da questi non maggiore di m. 0,15, alti dal suolo quanto più lo consentano le caratteristiche del veicolo.

In nessun caso i fanali d'ingombro possono sporgere oltre la sagoma limite regolamentare.

Se le segnalazioni d'ingombro sono collocate internamente alla sagoma d'ingombro, sono costituite da due fanalini a luce bianca, integrati da altri due posteriori che proiettino luce rossa indietro; se sono esterne sono costituite da due soli fanalini proiettanti luce bianca avanti e luce rossa indietro.

Se la motrice traina rimorchio e la segnalazione d'ingombro è interna alla sagoma, i fanalini rossi sono collocati sul rimorchio; se la segnalazione sulla motrice è esterna alla sagoma, le luci rosse posteriori debbono essere nettamente visibili anche a tergo del rimorchio.

Ove gli autoveicoli, in dipendenza delle loro caratteristiche di velocità, siano sprovvisti di impianto di illuminazione elettrica, in luogo dei fanali d'ingombro può consentirsi l'impiego di dispositivi catarifrangenti, poligonali o circolari, di area non minore di 50 cmq., con le stesse modalità di applicazione e colorazione sopra indicate per i fanali.

Le motocarrozzette dissimmetriche debbono avere sul fianco esterno della carrozzetta un fanalino sussidiario d'ingombro che proietti luce bianca in avanti e luce rossa indietro.

Le motocarrozzette simmetriche ed i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori, debbono essere provvisti di due fanali sussidiari d'ingombro, collocati sul furgoncino con le modalità stabilite per gli automobili.

È facoltativo l'uso di fanali sussidiari d'ingombro sugli automobili aventi una sagoma d'ingombro di larghezza inferiore a m. 1,80.

I fanalini facoltativi d'ingombro debbono essere collocati con le stesse modalità previste per quelli obbligatori, possono però essere visibili anche solo anteriormente e solo posteriormente: in ogni caso però anteriormente debbono proiettare luce bianca e posteriormente luce rossa.

5. — *Segnalazione sussidiaria di treno stradale.*

Tutte le automotrici cui sia accodato un rimorchio debbono essere provviste di una segnalazione luminosa sussidiaria costituita da un pannello quadrato di 20 cm. di lato, o circolare di 20 cm. di diametro, che faccia apparire solo anteriormente per trasparenza, senza abbagliare, un triangolo equilatero giallo chiaro di 16 cm. di lato, che si distacchi su un fondo azzurro scuro, e presenti un vertice in alto.

Tale segnalazione va collocata in corrispondenza della mezzeria della motrice, in alto, entro la sagoma del veicolo scarico o lievemente sporgente da questa per non più di 25 cm. e senza eccedere in ogni caso la sagoma limite di cui all'art. 37 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

6. — *Fari.*

A termine del 3° capoverso dell'art. 59 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutti gli autoveicoli capaci di superare la velocità di 30 km. all'ora, debbono avere almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la strada fino a 100 m. in avanti.

In particolare per gli autoveicoli ad una ruota anteriore e due posteriori è prescritto l'impiego di un solo faro; gli autoveicoli a due ruote anteriori debbono essere provvisti di due fari.

In ogni caso i fari debbono essere collocati in modo tale che il limite inferiore della superficie luminosa risulti ad un'altezza dal suolo compresa fra m. 0,60 e m. 0,90.

I fari debbono essere muniti di lampade elettriche di intensità luminosa non inferiore a 30 e non superiore a 50 candele, alla tensione normale dell'impianto di cui il veicolo è provvisto, e di potenza assorbita compresa fra 30 e 50 watt, rispettando anche i tipi di unificazione UNI - CUNA e quelli delle unificazioni internazionali adottate in Italia.

Se per speciali modalità costruttive si renda necessario tenere i fari più bassi, o impiegare lampade di maggiore intensità luminosa, ciò potrà essere consentito, ma i tipi di fabbricazione dei fari dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie tramvie automobili.

Uno stesso apparecchio può comprendere faro e fanale.

Il fascio di luce emesso dai fari deve risultare orientato in modo che l'asse del fascio luminoso abbia una inclinazione dell'1 per cento verso il piano stradale.

Gli assi dei due fasci di luce emessa dai fari debbono risultare paralleli all'asse del veicolo: è ammessa una divergenza in senso orizzontale, purchè l'angolo di divergenza non sia superiore a 3 gradi.

A termine del 6° capoverso del citato art. 59, l'uso dei fari è vietato nell'interno dell'abitato dotato di sufficiente illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto od attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli, di pedoni e di animali, in modo da eliminare disturbi.

Per raggiungere tale scopo i fari debbono rendersi anabbaglianti sia deviando in basso il fascio luminoso, sia in altro modo ugualmente efficace, per consentire al guidatore la visibilità di strada necessaria, in relazione alla velocità ridotta dell'autoveicolo: per gli autoveicoli muniti di due fari non si può agire sopra uno solo di essi, in ogni caso la generatrice più alta del mantello conoide che delimita il fascio di luce deve incontrare il piano stradale ad una istanza non superiore a m. 120.

7. — *Fari accessori in caso di nebbia.*

È consentita l'applicazione, per l'uso esclusivo in caso di nebbia, di fari accessori in numero di 1 o 2, disposti simmetricamente rispetto al piano di simmetria del veicolo e collocati più in basso dei fari ordinari, in modo che il limite inferiore della superficie luminosa di essi si trovi ad una altezza dal suolo compresa fra m. 0,25 e m. 0,60.

Il fascio luminoso da essi emesso deve essere bianco o di colorazione tale da escludere ogni possibilità di confusione col rosso; l'asse di tale fascio deve incontrare il piano stradale ad una distanza non superiore a m. 20.

8. — *Luce gialla.*

È consentito l'impiego di luce giallo-chiara per le segnalazioni luminose per le quali, a termine delle norme per la tutela della strada e per la circolazione, è prescritto l'impiego di luce bianca, dato che le due luci sono ritenute equivalenti agli effetti della circolazione.

La luce giallo-chiara emessa deve avere una radiazione dominante di lunghezza d'onde compresa fra 5750 e 5900 unità angstroom.

9. — *Caratteristiche dei dispositivi catarifrangenti.*

Per dispositivi catarifrangenti, di cui alle presenti norme, si intendono quelli costituiti da particolari sistemi di diottrici che, per azione combinata di riflessione e rifrazione, presentino la proprietà di rinviare parte del flusso luminoso da cui siano investiti verso la sorgente luminosa, anche se venga variato, entro certi limiti l'orientamento fra l'asse del fascio incidente e l'asse del catarifrangente.

L'angolo di efficienza, ossia l'angolo limite nel quale tale orientamento può essere variato, senza che risulti diminuita la suddetta proprietà del dispositivo catarifrangente, non deve risultare minore di $\pm$ 15° in senso orizzontale e di $\pm$ 10° in senso verticale.

Il dispositivo catarifrangente deve offrire sufficiente visibilità, in notti serene ed illuni, su strada non illuminata, alla distanza di m. 50, quando la sorgente luminosa, posta pure a 50 metri di distanza, sia costituita da un regolamentare faro di automobile, per qualunque posizione dell'occhio dell'osservatore compresa entro un cono di 5° di apertura, avente per vertice il dispositivo catarifrangente e per asse l'asse del fascio luminoso incidente.

Si considera visibilità sufficiente quella che permette di distinguere chiaramente una configurazione contenuta in un quadrato di lato uguale ad 1/200 della distanza dalla sorgente luminosa, e composta con dispositivi catarifrangenti di forma circolare, aventi ciascuno una superficie da 20 a 25 cmq.

I dispositivi catarifrangenti debbono presentare buoni requisiti di durevolezza: in particolare l'argentatura posteriore deve risultare resistente e salvaguardata dall'azione degli agenti atmosferici, e la loro eventuale colorazione deve essere ottenuta in pasta e non mediante l'applicazione di vernici colorate trasparenti.

10. — *Controllo delle lampade e dei dispositivi catarifrangenti.*

L'intensità delle lampade si controlla in base alla verifica dei dati scritti sulle lampade stesse; quello dei fari, isolati od applicati ai veicoli, può essere eseguito dall'Ispettorato generale ferrovie tramvie ed automobili presso le fabbriche costruttrici, od in apposito reparto di controllo presso il Circolo ferroviario di ispezione di Milano.

Il controllo dei requisiti dei dispositivi catarifrangenti viene eseguito dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e le fabbriche nazionali costruttrici devono ottenere preventivamente l'approvazione dei tipi di fari e dei dispositivi catarifrangenti, agli effetti dell'efficienza intrinseca, prima di metterli in commercio, presentando i campioni al suddetto reparto di controllo.

11. — *Accensione delle segnalazioni luminose.*

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi dei veicoli, ai sensi dell'art. 41 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, gli autoveicoli devono tenere accesi contemporaneamente, a seconda dell'obbligo previsto dalle presenti norme le segnalazioni appresso indicate.

Nella marcia:

a) negli abitati dotati di sufficiente illuminazione pubblica, i due fanali anteriori, il fanale posteriore, ed i fanali sussidiari di ingombro e di treno stradale quando sono prescritti;

b) negli abitati con illuminazione insufficiente, i due fari a luce anabbagliante, i fanali anteriori se sono separati da questi, il fanale posteriore ed i fanali sussidiari d'ingombro e di treno stradale quando sono prescritti;

c) nell'interno degli abitati, quando non è consentito l'uso di segnalazioni acustiche, queste possono essere sostituite da segnalazioni luminose intermittenti, di brevissima durata, a mezzo dei fari con luce abbagliante o anabbagliante;

d) fuori dell'abitato, i fari, quando si superi la velocità di 30 km. ora, i fanali anteriori se sono separati da questi, il fanale posteriore ed i fanali sussidiari d'ingombro e treno stradale quando sono prescritti.

In caso di fitta nebbia i fari possono essere sostituiti dal faro o dai fari accessori di cui al n. 7; negli abitati, in tal caso, i fari accessori potranno essere usati in aggiunta ai fanali.

Negli incroci, con altri autoveicoli, pedoni ed animali, si deve spegnere o rendere anabbagliante la luce dei fari, limitando correlativamente la velocità dell'autoveicolo.

Nelle soste:

a) nell'interno degli abitati, dove l'illuminazione pubblica è sufficiente, anche le segnalazioni di cui alla lettera *a*) possono essere spente;

b) nell'interno degli abitati dove l'illuminazione pubblica non è sufficiente, e fuori degli abitati, dovranno tenersi accese almeno le luci di posizione. È facoltativo lasciare accese le altre luci, esclusi i fari abbaglianti.

Si considera per sufficienza di illuminazione pubblica agli effetti precedenti quella che rende sicuramente individuabile alla distanza di 50 m. un autoveicolo che sia a luci spente.

L'accensione dei fanali sussidiari d'ingombro per gli autoveicoli di larghezza inferiore a m. 1,80 è facoltativa nei casi sopradetti.

(2534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1936-XIV - N. 134.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	64,12	Polonia (Zloty)	239,22
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,60
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,54	Rendita 3,50 % (1906)	77,975
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	74,875
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	54,075
Canadà (Dollaro)	12,695	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,725
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	88,40
Danimarca (Corona)	2,865	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,925
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,475
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,40
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,475

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

a) Giorni 25, 26 e 27 giugno 1936-XIV: concorso pubblico a 84 posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*);

b) Giorni 2, 3 e 4 luglio 1936-XIV: concorso pubblico a 77 posti di vice-ragioniere in prova (gruppo *B*);

c) Giorni 6 e 7 luglio 1936-XIV: concorso speciale a 110 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*);

d) Giorni 9, 10 e 11 luglio 1936-XIV: concorso pubblico a 219 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*).

Le suddette prove di esame avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, n. 4, alle ore 8.

(2573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 15 posti di allievo ufficiale della Milizia Nazionale Forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia Nazionale Forestale, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della M.N.F. e relative norme esecutive approvate con R. decreto 23 giugno 1932, n. 829;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Considerato che il concorso a 15 posti di capo manipolo della M.N.F., di cui al bando di concorso in data 26 febbraio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1936, a pagina 559, è andato deserto;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 9 gennaio 1936, n. 4858-13-1-3-1;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per titoli a n. 15 posti di allievo ufficiale della Milizia Nazionale Forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio, come in appresso specificato, in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2. — Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia Nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata) corredata dei seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P.N.F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 26° anno di età; questo limite è portato al 31° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti senza interruzioni al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia Nazionale Forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio in uno dei Regi istituti agrari del Regno, con la indicazione dei punti riportati nelle materie che hanno formato oggetto dell'apposito programma di insegnamento nel biennio stesso, secondo l'ordinamento scolastico di ciascun Istituto;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda, per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3. — E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i titoli presentati dai candidati, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso.

Art. 6. — La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con punto di merito da 18 a 30 risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi Membri.

Art. 7. — Del procedimento dell'esame dei titoli sarà compilato un processo verbale al quale verrà unito uno specchio, che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) la media dei punti conseguiti nelle varie materie, come è prescritto dalla lettera *i*) dell'art. 2 del presente bando;

b) il punto di merito per i titoli presentati;

c) il risultato medio;

d) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 8. — La commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criterio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 9. — Prima dell'ammissione alla Scuola di applicazione militare per la Milizia Nazionale Forestale, i giovani dichiarati vincitori del concorso, saranno sottoposti ad una visita medica da parte del dirigente il Servizio sanitario della M.N.F.

Art. 10. — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare.

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del secondo biennio della « Sezione forestale del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze », istituita con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512, presso la quale gli allievi hanno obbligo di frequentare e di sostenere gli esami delle materie stabilite dall'apposito programma.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M.N.F. in Firenze.

Art. 11. — Gli allievi ufficiali della M.N.F., prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma di insegnamento militare.

Art. 12. — Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione della M.N.F., dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13. — Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla M.N.F. nonchè alle altre contenute nell'apposito regolamento interno della Scuola ed a quelle speciali, di cui al R. decreto 23 giugno 1932, numero 829.

Art. 14. — Gli allievi ufficiali della M.N.F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia Forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della M.N.F.

Art. 15. — Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, negli stessi locali ove ha sede la Scuola di applicazione militare della Milizia Nazionale Forestale.

Art. 16. — Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto un assegno annuo lordo di L. 6000 (seimila) da riscuotersi in 12 rate mensili uguali.

Art. 17. — Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 18. — Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione, sono a carico degli allievi.

Roma, addì, 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(2566)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.